

BGer 7B.255/2000 vom 8. Dezember 2000

Bundesgericht, 2000-12-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B.255_2000

FR: TF 7B.255/2000 du 8 décembre 2000

IT: TF 7B.255/2000 del 8 dicembre 2000

Regeste

Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

La legittimazione della ricorrente, creditrice procedente, non dà adito a particolari osservazioni. Il ricorso, tempestivo e diretto contro una decisione dell'autorità di vigilanza, è pertanto ammissibile.

E. 2

Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 19 LEF , il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista o la loro completazione su punti puramente accessori (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 OG applicabili per analogia in virtù del rinvio contenuto nell' art. 81 OG). Nel caso in esame la ricorrente non sostiene il verificarsi di alcuna delle predette possibilità, motivo per cui nella misura in cui allega fatti che non sono stati accertati nella decisione impugnata il ricorso si rivela inammissibile.

E. 3

Giusta l' art. 153 cpv. 2 lett. a LEF l'Ufficio notifica il precetto anche al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario. Unicamente colui che è effettivamente proprietario o comproprietario del pegno ha diritto a ricevere un precetto (DTF 48 III 36 consid. 3 pag. 39 in alto, 77 III 30 consid. 2 pag. 32). L'Ufficio notifica al terzo il precetto se lo stesso creditore procedente lo indica quale proprietario del pegno o se il suo diritto di proprietà risulta dal registro fondiario o è stato accertato giudizialmente (DTF 48 III 36 consid. 3 pag. 39 seg. , 72 III 14 pag. 19 in alto; art. 88 RFF [RS 281. 42]). Se nessuna di queste eventualità si avvera, trattasi di una questione di diritto materiale da risolvere con la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF (DTF 48 III 36 consid. 3 pag. 39 seg. , 72 III 14 pag. 19 in alto; Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreuung auf Pfandverwertung, tesi Zurigo 1968, pag. 57; cfr. anche Känzig/Bernheim, Commento basilese, SchKG II, n. 25 all' art. 155 LEF). Scopo della procedura di rivendicazione è infatti di chiarire la situazione, qualora terzi avanzino diritti sui beni oggetto della procedura di esecuzione (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 24 n. 5) ed essa va segnatamente aperta per determinare se un precetto esecutivo dev' essere notificato a un terzo che fa valere pretese sul pegno (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 all' art. 155 LEF). Nella fattispecie, trattandosi di un pegno manuale, non sussiste alcuna iscrizione a registro fondiario riguardante la sua proprietà né la qui

ricorrente indica la controparte quale comproprietaria né sussiste una sentenza giudiziaria sulla questione. In queste condizioni, non compete all'autorità di vigilanza accertare, anche solo implicitamente, la comproprietà della controparte sulle cartelle ipotecarie oggetto del pegno manuale. Se i giudici cantonali, come pare in concreto, ritengono che con il ricorso quest'ultima abbia fatto valere la sua (com)proprietà sul pegno, il rimedio dev'essere ritornato all'Ufficio affinché lo tratti quale rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. Se al termine di tale procedura la pretesa della terza rivendicante dovesse essere riconosciuta o accertata giudizialmente, essa ha diritto alla notifica di un precetto esecutivo. Ne segue che la sentenza dev'essere annullata nella misura in cui ordina all'Ufficio di esecuzione di notificare un precetto esecutivo alla controparte. La decisione cantonale va invece confermata laddove annulla l'incanto, essendo la procedura di realizzazione sospesa per la durata di quella di rivendicazione (art. 109 cpv. 5 LEF applicato per analogia in virtù dell' art. 155 cpv. 1 LEF).

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere parzialmente accolto. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili (art. 20a cpv. 1 LEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.